



## COMUNICATO N. 13/CIT – 8 NOVEMBRE 2022

13/38

### COPPA ITALIA SERIE C 2022-2023

#### **GARA VIRTUS ENTELLA – CARRARESE DEL 5 OTTOBRE 2022**

Il Giudice Sportivo, con l'assistenza di Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, viste la relazione redatta dai componenti della Procura Federale in data 5 Ottobre 2022 e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori; vista la relazione trasmessa dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata, osserva quanto segue.

Dagli accertamenti effettuati risulta che, nel corso della gara VIRTUS ENTELLA - CARRARESE del 5 Ottobre 2022, le parole blasfeme refertate sono state ascoltate con certezza soltanto da due Componenti la Procura Federale che si trovavano molto vicini all'autore della condotta.

Inoltre, nella ricostruzione della condotta emergono elementi di incertezza in quanto nella prima relazione sopra richiamata i due Componenti della Procura hanno riferito che le frasi in questione erano state proferite mentre il tesserato "*usciva dal campo dirigendosi verso il tunnel degli spogliatoi*" senza essere rivolte verso qualcuno in particolare. Di contro, nel supplemento di istruttoria viene riferito che le frasi medesime erano state rivolte verso il Quarto Ufficiale di gara mentre il calciatore espulso si avvinava allo stesso.

Infine, vale rilevare che il Quarto Ufficiale di gara (il quale, secondo l'integrazione istruttoria, si trovava ad una distanza sicuramente molto ravvicinata all'autore della condotta) non ha percepito alcuna delle parole oggetto della refertazione.

In conclusione, la percezione del tono della voce si deve ritenere un dato di natura soggettiva mentre altri elementi di natura obiettiva, quali, fra l'altro, l'ascolto (mancato) da parte di altri soggetti delle frasi in questione, non supportano il dato refertato.

Pertanto, come già rilevato, la ricostruzione dei fatti non appare connotata da elementi univoci.

Pertanto, sulla scorta di tali circostanze, è ragionevole dubitare sull'effettivo tono delle parole proferite e sulla volontà di concreta ed effettiva esternazione pubblica delle stesse da parte del soggetto agente.

Per i motivi esposti dispone archiviarsi gli atti inerenti alla condotta in oggetto.

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Publicato in Firenze l'8 Novembre 2022

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli